



P R O C E S S O V E R B A L E
di deliberazione del
CONSIGLIO PROVINCIALE

Convocato dal Presidente con avviso inviato ai Consiglieri
in data 21.11.2001, protocollo 0059494.00
Seduta pubblica del giorno 28.11.2001 in prima convocazione.
Presiede il Presidente FULVIO PETTENA'

Delib.n. 00066

Prot. n. 0061201 2001

Oggetto 00100:

Approvazione Regolamento per la pubblicità della
situazione patrimoniale dei Consiglieri
Provinciali e dei titolari di Cariche Direttive
conferite dall' Ente.

P/A (*)		P/A (*)	
	01 BENAZZI FRANCESCO	20	ROMA FIORENZO
01	BERGAMIN MAURO	07	ROSSETTO MARLENE
	02 BOTTEON MARIO	21	SCHIAVON BRUNO
	03 BRESSAN LEOPOLDO	08	SERRAJOTTO ERMANNO
02	BUSOLIN STEFANO	09	TESSER PIETRO
03	CENEDESE ALESSANDRO	22	TOME' ELIO
04	CICILIOT CLAUDIO	23	TONIN RENZO
05	COLMAOR LORIS	10	ZAIA LUCA
06	DE GUARDA ANDREA	24	ZAMUNER TECLA
07	FAZZELLO DOMENICA	25	ZANATTA PIETRO
04	FERRANTE ALVARO	26	ZANETTE ROBERTO
08	GERONAZZO ALFIO	27	ZANOTTO VITTORIO
09	GIORGI GIORGIO		
10	LORENZON MIRCO		
11	LOVISOTTO ARCANGELINO		
05	MADDALON GIANNI		
12	MARCHESAN ALESSANDRO		
13	MARDEGAN GIUSEPPE		
14	MAZZER EDWARD		
15	PERISSINOTTO MORENO		
06	PESCAROLLO ANTONIO		
16	PETTENA' FULVIO		
17	PICCIOL GIOVANNI		
18	PIZZINATO ITALO		
19	PUPPINATO CARLA		

Partecipa il Segretario Generale LUIGI DE MARTIN

Svolgono le funzioni di scrutatori i Signori consiglieri:
GIORGIO GIORGI
GIUSEPPE MARDEGAN
CARLA PUPPINATO

* Nota bene: "P" = presente "A" = assente



Premesso che il vigente Regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri Provinciali e dei titolari di cariche direttive degli Enti sovvenzionati, approvato con deliberazione consiliare n.10963/82 del 8.11.1982 ed esecutivo in data 10.12.1982 deve essere modificato in quanto non più rispondente ai criteri di efficienza della procedura per la pubblicizzazione dei dati;

Che con delibera di Consiglio Provinciale n.91 del 29.11.94 prot. n. 36373/94 è stato deciso di estendere gli obblighi di cui alla legge 5.7.1982 n.441 a tutti gli amministratori nominati dalla Provincia in società per azioni, istituti, enti e aziende speciali come meglio specificato nel provvedimento sopracitato;

Che in 14.05.1997 è stato approvato l'ordine del giorno presentato in data 20.03.1997 da vari Consiglieri Provinciali sulla pubblicità dei redditi degli Assessori con l'assunzione dell'impegno da parte del Consiglio stesso affinché i membri di Giunta e i Dirigenti dell'Ente siano soggetti alle medesime procedure di pubblicizzazione della propria situazione patrimoniale e della denuncia annuale dei redditi;

Considerato opportuno procedere ad una modifica del vigente regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri Provinciali e dei titolari di cariche direttive degli enti sovvenzionati al fine di ottenere maggiore snellezza nella procedura di pubblicizzazione dei dati anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

Ricordato che in base all'art. 74 del Regolamento del Consiglio Provinciale spetta alla Commissione Permanente per l'Attuazione dello Statuto e dei Regolamenti proporre al Consiglio proposte di Regolamenti Provinciali;

A tale scopo la citata Commissione ha predisposto uno schema per articoli del nuovo regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri provinciali e dei titolari di cariche direttive conferite dall'Ente da proporre all'approvazione del Consiglio comprensivo dei modelli A, A1, B, C, D, che costituiscono parte integrante del Regolamento stesso;

Detta proposta è stata fatta propria dalla Giunta nella seduta del 26 novembre 2001;

Vista la legge 5.7.1982 n.441 che detta le norme per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti, norme che si applicano, secondo l'art.11 della sopracitata legge, anche ai Consiglieri provinciali e, in determinati casi, agli Amministratori o dirigenti di Istituti, Enti, Aziende Speciali, la cui nomina o designazione compete al Consiglio Provinciale, o al funzionamento dei quali istituti, enti o aziende la Provincia concorra in modo sostanziale. Inoltre il citato art. 11 precisa che l'applicazione concreta delle norme della legge stessa viene fatta secondo le modalità stabilite dai rispettivi Consigli;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

Ciò premesso,

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Permanente per l'attuazione dello Statuto e dei Regolamenti nella seduta del 06.11.2001 sul nuovo schema di



Regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri provinciali e dei titolari di cariche direttive conferite dall'Ente;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Vista l'attestazione della copertura finanziaria della spesa espressa dal responsabile del servizio finanziario;

Dato atto che il Segretario Generale ritiene che il provvedimento rientri in una attività amministrativa conforme alla legge, allo Statuto e ai Regolamenti;

Con voti favorevoli 24, contrari nessuno, astenuti 3 (Fazzello, Schiavon, Tonin), resi in forma palese per alzata di mano ed accertati con l'assistenza degli scrutatori presenti,

D E L I B E R A

1) di approvare il Regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri Provinciali e dei titolari di cariche direttive conferite dall'Ente il cui testo, comprensivo dei modelli A, A1, B, C, D, viene allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

2) di abrogare il vigente regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri Provinciali e dei titolari di cariche direttive degli Enti sovvenzionati approvato con deliberazione consiliare n. 10963/82 del 8.11.1982 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo testo.

IL PRESIDENTE
firmato
FULVIO PETTENA'

IL SEGRETARIO
firmato
LUIGI DE MARTIN

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio, ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, con inizio dal giorno 10/12/2001

IL SEGRETARIO GENERALE
firmato
L. De Martin

DELIBERA ESECUTIVA A TERMINI DI LEGGE, 21/12/2001.

per IL RESPONSABILE DELL' ARCHIVIO
firmato
Annalisa Zago



Allegato pareri in testo integrale
di cui all'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

```

=====
Settore.....: A           Affari Generali e Legali
Servizio.....: AA          Affari amministrativi
Unità Operativa.....: 0002  Affari di Giunta e Consiglio
Ufficio.....: ARCH        Copiatura delibere ed atti
C.d.R. ....: 0002         Affari amministrativi

```

PARERE TECNICO (art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

!_! NON RICHIESTO in quanto atto di mero indirizzo
!X! FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
!_! NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Allegati SI data 23 novembre 2001 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
L. DE MARTIN

```

=====
          SETTORE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE E PATRIMONIALI
A) PARERE CONTABILE (art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

```

!_! non richiesto in quanto atto di mero indirizzo
!X! favorevole anche se l'atto !X! non comporta impegno di spesa
!X! non comporta diminuzione di entrata
!_! FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile
ed all'impegno di spesa
!_! NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile
ed all'impegno di spesa

Assunto accertamento/impegno n. //

data 26 novembre 2001 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
G. MASULLO

B) ATTESTAZIONE ALLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria
della spesa.

data 26 novembre 2001 IL RAGIONIERE CAPO
G. MASULLO



**REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI E DEI TITOLARI DI CARICHE
DIRETTIVE CONFERITE DALL'ENTE.**

**ART. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. I Consiglieri Provinciali di Treviso sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 5 luglio 1982, n. 441, secondo le norme del presente Regolamento.

2. Allo stesso obbligo sono soggetti i titolari di cariche direttive di cui al successivo art. 11.

**ART. 2
OBBLIGHI AL MOMENTO DELL'ASSUNZIONE ALLA CARICA**

1. I Consiglieri, entro tre mesi dalla convalida di cui all'art. 41 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sono tenuti a depositare presso il Segretario Generale della Provincia:

- 1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili, iscritti in pubblici registri, le azioni di società, le quote di partecipazione a società, l'esercizio di funzioni di amministratore o di Sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione risponde al vero";
- 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
- 3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";



ART. 3

**SITUAZIONE PATRIMONIALE E DICHIARAZIONE DEI REDDITI
DEL CONIUGE E DEI FIGLI DEL CONSIGLIERE**

1. Il Consigliere, all'atto del deposito di cui al precedente articolo 2, è tenuto a rilasciare una ulteriore dichiarazione concernente la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge, per il quale non sia stata pronunciata la separazione personale di cui all'art. 150 c.c. e dei figli conviventi.

2. Il predetto adempimento avviene con le stesse modalità e secondo la stessa formula di cui al numero 1 del precedente art. 2, nonché con il deposito della copia della eventuale dichiarazione separata dei redditi.

3. Peraltro, il Consigliere è esonerato dall'obbligo di cui al presente articolo ove il coniuge non separato e i figli conviventi non vi consentano espressamente; in questo caso il Consigliere dovrà presentare apposita dichiarazione.

ART. 4

OBBLIGHI ANNUALI DURANTE LA CARICA

1. Il Consigliere in carica dovrà ogni anno, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 dell'art. 2 determinata nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi.

2. Tale obbligo è esteso anche per gli eventuali adempimenti previsti dall'art. 3.

ART. 5

OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA CESSAZIONE DELLA CARICA

1. Il Consigliere, entro tre mesi dalla cessazione della carica, per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa, è tenuto a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al n. 1 dell'art. 2 intervenute dopo l'ultima attestazione.

2. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, lo stesso Consigliere è tenuto a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.

3. Tale obbligo è esteso anche agli eventuali adempimenti previsti all'art.3.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di rielezione, senza interruzione, del Consigliere cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio.

ART. 6

MODULI DELLE DICHIARAZIONI E DEGLI ATTESTATI PATRIMONIALI

1. Le dichiarazioni e gli attestati patrimoniali di cui ai precedenti articoli vengono effettuate sui moduli rilasciati dal Segretario Generale della Provincia secondo i modelli di cui agli allegati A,A1,B,C,D che sono parte integrante del presente Regolamento.



**ART. 7
DIFFIDA AD ADEMPIERE**

1. Decorsi i termini previsti dai precedenti articoli 2 e 4 il Presidente del Consiglio diffida il Consigliere inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della diffida stessa.

2. Se il Consigliere diffidato non adempie nei termini di cui al precedente comma, il Presidente iscriverà fra gli oggetti all'ordine del giorno della prima riunione consiliare l'argomento, ai fini di consentire al Consigliere diffidato le spiegazioni di cui al comma successivo.

3. Il Consigliere diffidato ai sensi di cui ai commi precedenti ha diritto di presentare le debite spiegazioni, sia oralmente che per iscritto, al Consiglio chiamato a deliberare sulla diffida.

4. Al Consigliere cessato dalla carica, che non abbia adempiuto agli obblighi di cui al precedente art. 5, sono applicabili i provvedimenti previsti nel presente articolo, previa diffida e con facoltà di presentare le proprie giustificazioni per iscritto.

**ART. 8
REGOLARIZZAZIONE DELLE DICHIARAZIONI**

1. Se il Consigliere ha adempiuto agli obblighi previsti nel presente Regolamento, depositando tuttavia dichiarazioni o documenti irregolari, il Presidente ha la facoltà di assegnarli un termine per la regolarizzazione degli atti.

2. La comunicazione della concessione del termine per la regolarizzazione viene notificata al Consigliere.

3. Qualora il Consigliere non provveda alla regolarizzazione delle dichiarazioni entro il termine stabilito ai sensi del 1° comma, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7.

**ART. 9
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO**

1. Il Consiglio, se ritiene di accogliere le spiegazioni del Consigliere diffidato, assegnerà allo stesso un ulteriore termine di quindici giorni per adempiere agli obblighi previsti dagli articoli 2 e 4, decorrenti dalla data della relativa deliberazione.

2. Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari, nel caso di inosservanza della diffida, il Presidente del Consiglio ne dà notizia al Consigliere stesso.



**ART. 10
DIRITTO ALL'INFORMAZIONE DEGLI ELETTORI**

1. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Provincia hanno diritto di conoscere le dichiarazioni e le attestazioni previste agli articoli 2, 4 e 5 del presente Regolamento.

2. Il diritto di cui al comma precedente è esercitato mediante richiesta al Segretario Generale della Provincia di copia del Bollettino di cui al successivo art. 12.

**ART. 11
OBBLIGHI DEI TITOLARI DI CARICHE DIRETTIVE
CONFERITE DALL'ENTE**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai Direttori delle Aziende Speciali di cui al R.D. 15.10.1925 n. 2578 e di quelle costituite ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che non rivestono la carica di consigliere.

**ART. 12
BOLLETTINO PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
DEI CONSIGLIERI E DEGLI ALTRI SOGGETTI OBBLIGATI.**

1. E' istituito il "Bollettino della Provincia di Treviso per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri e degli altri soggetti obbligati".

2. Il "Bollettino" ha periodicità almeno annuale e dovrà riportare, per ciascun soggetto obbligato, tutte le notizie per riepilogo relative alle dichiarazioni, alle attestazioni ed alle variazioni, nonché le giustificazioni ed i provvedimenti del Consiglio previsti dal presente Regolamento.

3. Della pubblicazione, della diffusione e del rilascio delle copie del "Bollettino" di cui al precedente art. 10, è responsabile il Segretario Generale.

**ART. 13
NORME DI PRIMA APPLICAZIONE**

1. Entro tre mesi dalla esecutività del presente Regolamento, i Consiglieri in carica ed i soggetti indicati all'art. 11 sono tenuti a provvedere agli adempimenti di cui agli artt. 2 e 3.

2. Entro lo stesso termine il Consiglio prende atto delle notizie di cui al precedente art. 12.